

# Comune di **BOLOGNA**

## L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 126/2020.

**OGGETTO:** VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - PARZIALE  
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019 (VAR 19/2020)

Proposta N.: **DC/PRO/2020/116**

L'anno 2020 del mese di ottobre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in via telematica, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.337 del 02/07/2018 e n.111/2020,

nelle persone dei Signori:

Dott.Pietro Boraschi - Presidente;  
Dott.Sebastiano Resta  
Dr.Andrea Triossi

**Vista** la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.DC/PRO/2020/116 di cui all'oggetto; variazioni al bilancio di previsione 2020/2022" ricevuta in data 05/10/20, unitamente alla documentazione allegata;

### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 175,186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

### **Preso atto che:**

- ai sensi dell'art. 21 (commi 1 e 6) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i Comuni approvano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
- in ottemperanza a tale disposto, il Comune di Bologna, con deliberazione consiliare del 19/12/2019, DC/PRO/2019/152, Rep. DC/2019/149, PG n. 566515/2019, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 che alla sezione operativa - parte 2 - prevede il " Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021" successivamente modificato con deliberazione consiliare del 17/02/2020, Rep. DC/2020/18, DC/PRO/2020/12, P.G. N. 74756/2020 e con successive deliberazioni consiliari del 25/05/2020, Rep. DC/2020/55, DC/PRO/2020/62, P.G. N. 207358/2020, del 13/07/2020 Rep. DC/2020/80, DC/PRO/2020/77, P.G. N. 282101/2020;
- Rilevato che sono nel frattempo pervenute nuove richieste di inserimento di interventi sopra ai 40.000,00 e modifiche da apportare agli interventi già inseriti, per cui si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento del suddetto Programma biennale, così come risulta da elenco allegato facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli aggiornamenti relativi ad interventi finanziati con capitoli di spesa del Titolo 1 e Titolo 2;
- Considerato pertanto di riapprovare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, così come precedentemente riportato;
- Considerato
  - che con deliberazione consiliare Rep. DC/2020/50 del 27/04/2020 P.G. n. 166076/2020, DC/PRO/2020/27, e' stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 che riporta un risultato di amministrazione di euro 326.660.656,55 comprensivo della quota accantonata a Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 160.982.666,51;
  - che occorre consentire il libero utilizzo della quota di euro 1.728.767,17 facente parte dell'avanzo vincolato fra gli "altri vincoli", derivante dai proventi da concessioni di beni immobili per installazione impianti di telefonia mobile;
  - che, per assicurare la prosecuzione delle procedure di spesa inerenti alcune componenti del risultato di amministrazione 2019, derivante da entrate finalizzate o con vincolo di reimpiego o per garantire lo sviluppo del programma annuale delle opere pubbliche, occorre procedere ad un'applicazione di parte del risultato di amministrazione accantonato, vincolato e disponibile, per un importo complessivo di euro 9.723.190,48 , la cui elaborazione analitica per settore è riportata in atti al presente provvedimento, destinato :
  - per l'importo di euro 261.388,50 a spese correnti provenienti dalla parte accantonata per euro 112.953,11

- e dalla parte vincolata per euro 148.435,39 ,
- per l'importo di euro 9.461.801,98 a spese in conto capitale, proveniente dalla parte vincolata per euro 5.236.801,98 e dalla parte disponibile per euro 4.225.000,00;
  - che l'art 45 del Decreto cosiddetto "Rilancio" n. 34/2020 del 19 maggio 2020 consente ai Comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1997 n. 266, di utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19, pertanto occorre revocare parte dell'applicazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2019 derivante dai suddetti fondi, effettuato con deliberazione consiliare del 25/5/2020, Rep. n. DC/2020/55, PG n. 207358/2020,DC/PRO/2020/62, per l'importo di euro 3.500.000,00, come da prospetto facente parte integrante del presente provvedimento;
  - che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione 2020 - 2022 una variazione all'esercizio 2020 di applicazione di parte del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, la cui elaborazione é riportata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento così costituita:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019		APPLICAZIONI PRECEDENTI	APPLICAZIONE PROP. 116/2020	QUOTA REVOCATA	QUOTA RIMANENTE
<b>PARTE ACCANTONATA</b>					
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/19	160.982.666,51	-	-		160.982.666,51
Fondo Rischi	23.036.290,09	399.880,00	-		22.636.410,09
Fondo perdite società partecipate	-	-	-		-
Altri accantonamenti	1.044.511,75	75.925,14	112.953,11		855.633,50
<b>PARTE VINCOLATA</b>					
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	32.325.011,69	26.024.884,23	482.360,35	1.431.000,00	7.248.767,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	25.996.988,48	18.303.943,26	368.109,85	2.069.000,00	9.393.935,37
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	6.746.741,07	671.381,07	2.806.000,00		3.269.360,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-		-
Altri vincoli	3.355.728,02	882.606,43	1.728.767,17		744.354,42
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	13.665.679,63	13.553.728,36	-		111.951,27
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	59.507.039,31	11.717.250,43	4.225.000,00		43.564.788,88
<b>TOTALE</b>	<b>326.660.656,55</b>	<b>71.629.598,92</b>	<b>9.723.190,48</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>248.807.867,15</b>

Rilevato che:

con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art.162 del Tuel;

**La nota di lettura del Senato della Repubblica relativa all’art.45 sopra citato testualmente afferma:”L’articolo 45 del decreto citato prevede che i comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge n. 266/1997, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal MISE per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’articolo – che si compone di un unico comma – consente ai comuni di utilizzare, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, la quota libera delle risorse ad essi assegnate per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.La disposizione si rende necessaria in quanto il citato articolo 14 della legge n. 266/1997 è stata abrogato (dall’art. 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 e dal relativo Allegato 1), senza che la norma abrogativa abbia disposto in merito alla sorte delle risorse trasferite agli enti territoriali.In particolare, l’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.Come precisato dalla relazione illustrativa, per l'attuazione di tali interventi il MISE ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44. In seguito all’abrogazione del citato articolo 14, per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, risorse attualmente pari a circa 30 milioni complessivi, nonché quelle che rientrano a seguito della gestione delle misure poste in essere, la norma in esame prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Considerato che si tratta di risorse già trasferite dal MISE ai comuni interessati e presumibilmente iscritte come risorse vincolate nei risultati di amministrazione degli enti, la RT conclude affermando che la norma si limita a modificare la natura della spesa senza impatti sulla finanza pubblica, in quanto già a legislazione vigente gli enti possono già utilizzare i risultati di amministrazione.Al riguardo, si osserva che la norma determina in capo al bilancio dello Stato un mancato realizzo di entrate per effetto del rientro di economie dal bilancio dei comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 266 del 1997.**

Inoltre, poichè la norma consente ai comuni in esame di incrementare la propria capacità di spesa relativamente a risorse il cui utilizzo per effetto dell'incertezza normativa, sembrava inibito, appare

necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di ragguaglio circa i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di incremento di spesa degli enti locali, posto che invece il prospetto riepilogativo non mostra effetti.

Il medesimo chiarimento andrebbe poi fornito relativamente alla possibile accelerazione della spesa dovuto alle nuove finalizzazioni delle risorse in esame al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non più agli interventi in favore di iniziative imprenditoriali e di concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.”,

***Il Comune rispondeva a richiesta di chiarimenti del Collegio dei Revisori in tal senso:”***

In relazione a quanto richiesto circa l'utilizzo delle risorse ex legge 266/1997, confermo che a mio avviso l'utilizzo delle risorse de quo è stato liberato da qualsiasi vincolo in base alla norma emanata.

La nota del Senato precisa tra l'altro che non c'è aggravio sulla finanza pubblica e non c'è destinazione a spese di investimento. La perplessità circa la dequalificazione della spesa non trova spazio in un dettato normativo chiaramente orientato ad una emergenza di natura eccezionale alla quale non si attaglia neppure un rinvio a chiarimenti o ulteriori indicazioni, venendo in tal caso meno la ratio della disposizione, improntata all'urgenza della risposta.

Per quanto riguarda invece la tabella degli importi, l'ufficio sta effettuando una verifica per chiarire le somme che al momento risultano a disposizione del Comune di Bologna a seguito dell'applicazione della normativa di cui si tratta.”

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ,

Per tutto quanto sopra espresso ,l'Organo di Revisione,ai sensi dell'art.239 del Tuel

Raccomanda

All’Ente un attento monitoraggio delle somme in particolare ex art.45 sopra citato ed invita l’Ente

A tenere informato codesto Collegio,

Esprime

Parere favorevole,per quanto di propria competenza,tenendo presenti le considerazioni svolte e le note di commento citate, alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione di bilancio n.DC/PRO/2020/116 di cui sopra

Il presente Parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da check-list e carte di lavoro presso lo Studio dei Revisori con la collaborazione telefonica con il Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico . Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E’ QUELLA DELL’ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Il Collegio dei Revisori  
(firma digitale)

Dr.Pietro Boraschi

Dr.Sebastiano Resta

Dr.Andrea Triossi